



# PKS CPS

Pensionskasse SRG SSR  
Caisse de pension SRG SSR  
Cassa pensioni SRG SSR  
Cassa da pensiun SRG SSR

## **Mantenimento volontario dell'assicurazione**

### **Primato dei contributi piano A (retribuzione mensile) e B (retribuzione oraria)**

L'art. 7 cpv. 3 del Regolamento previdenziale della Cassa pensioni della SRG SSR (CPS) stabilisce che l'affiliazione può essere mantenuta volontariamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro, alle condizioni riportate di seguito.

### **Condizioni**

- Il rapporto di lavoro è cessato a seguito di disdetta del datore di lavoro o accordo di risoluzione consensuale.
- Al momento della risoluzione del contratto di lavoro la persona interessata deve avere almeno 55 anni.
- La richiesta di mantenimento volontario dell'affiliazione deve essere inoltrata per iscritto alla CPS al più tardi due mesi prima della risoluzione del rapporto di lavoro.

### **Risoluzione**

Il mantenimento volontario dell'affiliazione viene risolto, se:

- la persona interessata è assicurata presso un datore di lavoro contro i rischi di vecchiaia, invalidità e decesso nell'ambito del 2° pilastro e sono necessari almeno due terzi della sua prestazione di uscita per il riscatto integrale delle prestazioni regolamentari del nuovo istituto di previdenza;
- la persona interessata esercita un'attività lucrativa indipendente, anche a tempo parziale.

La persona assicurata è tenuta ad informare immediatamente la CPS non appena sussiste un rapporto di previdenza o un'attività indipendente.

La persona assicurata può disdire il mantenimento volontario dell'affiliazione con un preavviso di un mese. In caso di mancato pagamento dei contributi dovuti, la CPS può disdire il mantenimento volontario dell'affiliazione a seguito di un sollecito. L'esclusione avviene con il versamento della prestazione di uscita, in conformità al Regolamento previdenziale della CPS.

La CPS versa una prestazione di vecchiaia al più tardi al compimento dei 65 anni. Non è consentito restare affiliati dopo l'età di 65 anni.

### **Possibilità di scelta fra assicurazione completa e assicurazione di rischio**

Al momento dell'inoltro della richiesta di mantenimento volontario dell'affiliazione, la persona interessata deve scegliere fra l'assicurazione completa e l'assicurazione di rischio. Quanto scelto può essere modificato annualmente entro la fine di novembre per l'anno successivo. Con l'assicurazione di rischio restano assicurate le prestazioni in caso di invalidità o decesso. Con l'assicurazione completa, inoltre, continua anche il processo di risparmio.

### **Riduzione del salario soggetto a contribuzione**

Al momento dell'inoltro della richiesta di mantenimento volontario dell'affiliazione e in seguito annualmente entro la fine di novembre, la persona interessata può chiedere una riduzione del salario soggetto a contribuzione per l'anno successivo. Il salario soggetto a contribuzione

ridotto non può essere inferiore al 40% del valore applicato al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Un successivo aumento non è ammesso.

### **Avere di vecchiaia**

Con l'assicurazione di rischio, non sono più effettuati accrediti all'avere di vecchiaia. Con l'assicurazione completa, invece, sono effettuati gli accrediti di vecchiaia regolamentari. L'avere di vecchiaia è remunerato al tasso di interesse definito ogni anno dal Consiglio di fondazione.

### **Prelievi di capitale**

Le persone assicurate volontariamente possono chiedere un prelievo o anticipo di capitale per l'accesso alla proprietà d'abitazioni entro due anni dalla stipula del mantenimento volontario dell'assicurazione.

### **Riscatti personali**

Indipendentemente dal fatto che si scelga l'assicurazione di rischio o quella completa, è possibile effettuare riscatti personali sull'attuale salario soggetto a contribuzione.

### **Prestazioni**

Le prestazioni di rischio sono definite sulla base dell'attuale salario soggetto a contribuzione. Le prestazioni di vecchiaia sono definite sulla base dell'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento e in funzione dell'aliquota di conversione applicabile.

### **Contributi**

I contributi si compongono come segue:

#### **Primato dei contributi A (salario mensile) – Assicurazione di rischio**

- 55 - 65 anni: 3,25% del salario soggetto a contribuzione

#### **Primato dei contributi A (salario mensile) – Assicurazione completa**

- 55 - 65 anni: 32,25% (contributo di risparmio: 29% / contributo di rischio: 3,25%) del salario soggetto a contribuzione

#### **Primato dei contributi B (salario orario) – Assicurazione di rischio**

- 52 - 65 anni: 3% del salario soggetto a contribuzione

#### **Primato dei contributi B (salario orario) – Assicurazione completa**

- 52 - 65 anni: 21% (contributo di risparmio: 18% / contributo di rischio: 3%) del salario soggetto a contribuzione

### **Deducibilità fiscale**

Spetta alla persona assicurata stessa verificare presso le autorità fiscali competenti se sussistono i requisiti per la deducibilità fiscale dei contributi versati.

### **Riscossione**

I contributi sono fatturati trimestralmente in via anticipata e devono essere versati entro 30 giorni.

Valido dal 1° gennaio 2021